



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)**

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2017

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con
Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dell'emendamento	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – La risoluzione ICC-ASP/14/Res.2, adottata nel corso della quattordicesima Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma, che ha avuto luogo all'Aja dal 18 al 26 novembre 2015, prevede un singolo emendamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale, con il quale si elimina l'articolo 124 del testo. Come noto, l'Italia, che ha ospitato la Conferenza di Roma per l'adozione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ha ratificato l'atto fondatore di questa nuova giurisdizione internazionale con legge n. 232 del 1999. Lo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore il 1° luglio 2002, inserisce il genocidio (Art. 6), i crimini contro l'umanità (Art. 7) e i crimini di guerra (Art. 8) nella competenza della CPI. LA CPI è la prima giurisdizione penale sovranazionale indipendente, permanente e con competenza non retroattiva.

L'emendamento di cui alla risoluzione ICC-ASP/14/Res.2 è stato adottato ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 3, il quale dispone che «l'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parte o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati parte». è inoltre lo stesso articolo 124 a contemplare la possibilità di un riesame delle disposizioni in esso contenute in una Conferenza di revisione convocata ai sensi dell'articolo 123.

La decisione di riesaminare tale disposizione era stata presa seguendo la prima opzione, nel corso della precedente sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, tenutasi a New York nel dicembre 2014: a seguito del lavoro da parte del *Working Group* sugli

Emendamenti del *Bureau* dell'Assemblea degli Stati Parte, la proposta di emendamento dell'articolo 124 è dunque giunta allo stato di decisione in plenaria lo scorso novembre.

L'articolo 124 dello Statuto di Roma contiene una disposizione transitoria secondo cui «nonostante le disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento...»

L'articolo 8 dello Statuto riguarda i «crimini di guerra», e contiene un'elencazione degli atti violativi del diritto internazionale che integrano tali fattispecie. La clausola di «opt-out» dell'articolo 124 era stata inserita, nel corso delle negoziazioni immediatamente precedenti all'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso al fine di favorire un numero maggiore di adesioni allo Statuto. Solo la Francia e la Colombia si sono tuttavia avvalse di tale facoltà, che costituisce l'unica eccezione all'inammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto, principio sancito dall'articolo 120. Con l'eliminazione di tale disposizione dall'articolato dello Statuto di Roma, l'Assemblea degli Stati Parte risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili,

senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra.

Con l'entrata in vigore dell'emendamento verrà dunque meno la facoltà per gli Stati che accedono allo Statuto di sospendere per un periodo di sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra.

In conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 del citato articolo 121, l'emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti

di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il presente intervento normativo, per mezzo di legge di autorizzazione alla ratifica, si rende necessario in quanto le modifiche dello Statuto di Roma devono avvenire tramite lo stesso strumento con il quale esso è stato recepito nell'ordinamento interno. Si tratta di un intervento per il quale non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dall'emendamento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2000, n. 43, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica e l'esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja il 26 novembre 2015.

L'art. 124 dello Statuto di Roma contiene una disposizione transitoria secondo cui "nonostante le disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 1 e 2, uno Stato che diviene parte al presente Statuto può, nei sette anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento..."

L'art. 8 dello Statuto riguarda i "crimini di guerra" e contiene un'elencazione degli atti violativi del diritto internazionale che integrano tali fattispecie.

Con l'entrata in vigore dell'emendamento verrà dunque meno la facoltà per gli Stati, che accedono allo Statuto, di sospendere per un periodo di sette anni la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il nostro Paese ha ratificato lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale con legge 12 luglio 1999, n. 232.

La clausola di "opt-out" dell'articolo 124 dello Statuto era stata inserita, nel corso delle negoziazioni immediatamente precedenti all'adozione dello Statuto di Roma, come disposizione di compromesso al fine di favorire un numero maggiore di adesioni allo Statuto. Solo la Francia e la Colombia si sono tuttavia avvalse di tale facoltà, che costituisce l'unica eccezione all'inammissibilità dell'apposizione di riserve allo Statuto, principio sancito dall'articolo 120. Con l'eliminazione di tale disposizione dallo Statuto di Roma, l'Assemblea degli Stati Parte risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

L'emendamento non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risultano esservi giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'emendamento medesimo.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'emendamento sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja il 26 novembre 2015", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 4.5.2016

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

UNITED NATIONS  NATIONS UNIESPOSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.7.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ROME, 17 JULY 1998AMENDMENT TO ARTICLE 124 OF THE ROME STATUTE
THE HAGUE, 26 NOVEMBER 2015

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

On 26 November 2015, at the 11th plenary meeting of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, which was held from 18 to 26 November 2015 in The Hague, Netherlands, the Parties adopted by Resolution ICC-ASP/14/Res.2, in accordance with article 121, paragraph 3, of the Rome Statute, the Amendment to Article 124 of the Rome Statute.

The Amendment will enter into force in accordance with article 121, paragraph 4 of the Rome Statute which reads as follows:

“Except as provided in paragraph 5, an amendment shall enter into force for all States Parties one year after instruments of ratification or acceptance have been deposited with the Secretary-General of the United Nations by seven-eighths of them”.

... A certified true copy of the Amendment to article 124 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages is transmitted herewith.

15 January 2016



Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at <https://treaties.un.org>, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at <https://treaties.un.org>.

对《罗马规约》第124条的修正

将《罗马规约》第124条删除。

对《罗马规约》第124条的修正

将《罗马规约》第124条删除。

Amendment to article 124 of the Rome Statute

Article 124 of the Rome Statute is deleted.

Amendement de l'article 124 du Statut de Rome

L'article 124 du Statut de Rome est supprimé.

Поправка к статье 124 Римского статута

Статья 124 Римского статута исключается.

Enmienda al artículo 124 del Estatuto de Roma

Se elimina el artículo 124 del Estatuto de Roma.

تعديل المادة 124 من نظام روما الأساسي

تلغى المادة 124 من نظام روما الأساسي.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 124 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 26 November 2015, at the 11th plenary meeting of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held from 18 to 26 November 2015 in The Hague, Netherlands.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'amendement à l'article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 26 novembre 2015, à la onzième séance plénière de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, qui a eu lieu du 18 au 26 novembre 2015 à La Haye, Pays-Bas.

For the Secretary-General,
Under-Secretary-General
for Legal Affairs and
United Nations Legal Counsel

Pour le Secrétaire général,
Le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques et
Conseiller juridique des Nations Unies



Miguel de Serpa Soares

United Nations
New York, 14 January 2016

Organisation des Nations Unies
New York, le 14 janvier 2016

(traduzione di cortesia)

Emendamento all'art. 124 dello Statuto di Roma

L'articolo 124 dello Statuto di Roma è eliminato.